



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 Roma  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 0862/37 - SG.34 - PAO.

Roma, 2 novembre 2020

**Prefetto Franco Gabrielli**  
**Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica**  
**Sicurezza**  
**Ministero dell'Interno**  
**Piazza del Viminale, 1**  
**R O M A**

**OGGETTO:** promossi per merito straordinario vice sovrintendente  
sentenza Corte Costituzionale n. 224 del 7 ottobre 2020  
richiesta di attuazione del pronunciamento giurisdizionale

Eccellenza,  
portiamo alla Sua attenzione la sentenza della Corte Costituzionale n. 224 del 2020 del 7 ottobre u.s. che mette la parola fine alle annose ingiustificate sperequazioni prodotte dall'interferenza della normativa concernente le promozioni a vice sovrintendente per merito straordinario con quella concernente le procedure selettive interne. Infatti, mentre per la prima la decorrenza giuridica decorre dalla data del fatto che ha dato luogo a tale "ricompensa", per la seconda vige la retrodatazione al 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

L'assenza di strumenti di riallineamento in favore dei vice sovrintendenti già in precedenza nominati per merito straordinario ha spesso comportato uno "scavalcamento" da parte di coloro che avevano superato un concorso bandito successivamente alla promozione dei primi per merito straordinario, in virtù della maggiore anzianità di servizio riconosciuta nella qualifica.

Ciò si è verificato nell'ipotesi di anteriorità, talora particolarmente accentuata perché di vari anni, della data della vacanza del posto rispetto a quella di compimento del fatto, di eccezionale rilevanza, giustificativo della promozione per merito straordinario. È il caso dei concorsi banditi nel 2008 e nel 2009 che per i vincitori prevedevano la retrodatazione della decorrenza giuridica alla data del 1° gennaio 2002 e del 1° gennaio 2003, del concorso a 7563 posti bandito nel 2013 per le annualità dal 2004 al 2012 e di quello a 3286 posti bandito nel 2017 per le annualità dal 2013 al 2016.

Signor Capo della Polizia,  
**il Giudice delle leggi pochi giorni fa ha censurato tale meccanismo, sancendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 75 comma 1 del d.p.r. 782/1985 per ingiustificata disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti.**

In ottemperanza a quanto sancito dalla Corte Costituzionale La invitiamo quanto prima a voler adottare tutte le azioni amministrative necessarie idonee ad eseguire la sentenza e pertanto a riconoscere al personale promosso Vice Sovrintendente la decorrenza giuridica prevista.

Considerata la portata applicativa della pronuncia e l'autorevolezza dell'Organo da cui proviene si rimane in attesa di cortese urgentissimo riscontro scritto e si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefano PAOLONI -